

DICHIARAZIONE
ESECUTIVA

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di Aprile, il
Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale, dott. Vito Ruggieri, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 36/2013 DEL 16 APR. 2013

OGGETTO: *Emanuele Antezza. Compenso sostitutivo per ferie non godute*


La presente determinazione n. 36 del 16 APR. 2013 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R.

dal 16 APR. 2013 al _____


Matera, _____

IL DIRETTORE
(dott. Luigi Vergari)

Il Dirigente dell'Ufficio Gestione Immobiliare
parere favorevole – avv. Francesco Onofrio



Responsabile della Posizione Organizzativa Personale
(dott. Massimo Cristallo)



Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio
(dott. Michele Bianco)



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della posizione organizzativa "Personale";

Considerato che, giusta deliberazione n. 100 del 15/11/2012, il Sig. Emanuele Antezza, inquadrato nella categoria B - posizione economica B6 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, è stato collocato a riposo con decorrenza 1-1-2013;

Vista la richiesta di giorni di ferie prodotta dal Sig. Emanuele Antezza, acquisita al prot. n. 15967 del 14 novembre 2012, da cui risulta in calce il rinvio per motivi di servizio da parte dei competenti dirigenti degli Uffici "Bilancio e Personale" e "Gestione Immobiliare";

Viste le note prot. n. 3883 e 3884 del 19 marzo 2013 del Sig. Emanuele Antezza;

Considerato che, in base a quanto sopra richiamato, al Sig. Emanuele Antezza deve essere corrisposta un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria presenza al lavoro nei 16 giorni di ferie non goduti per motivi di servizio nell'anno 2012;

Considerato che, secondo la disciplina contenuta nell'art.18 del CCNL del 6.7.1995, il pagamento sostitutivo delle ferie può aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto) e relativamente a quelle non godute dal dipendente per ragioni di servizio;

Visto l'art. 32, comma 4, del vigente "Regolamento unico di disciplina dell'orario di lavoro e di tutti gli istituti contrattuali che, a qualunque titolo, prevedono l'assenza dal servizio del personale non dirigente", secondo il quale il pagamento sostitutivo di ferie non godute è ammesso limitatamente alla mancata fruizione per esigenze di servizio in fase di risoluzione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che prevede il divieto di corrispondere trattamenti economici in luogo della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

Tenuto conto che l'A.T.E.R. di Matera non rientra espressamente tra gli enti inclusi "nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui al conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'I.S.T.A.T. ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", ma tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il parere n. 6/12/UPPA del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui resta fermo il diritto a percepire l'indennità per ferie non godute maturate fino al 6 luglio 2012;

Tenuto conto che nel caso di specie il Sig. Emanuele Antezza, per ragioni di servizio, non ha potuto godere delle ferie maturate, riferibili al periodo gennaio/giugno 2012;

Considerato che in base ai principi generali che governano l'applicazione delle leggi nel tempo, pur dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, secondo il richiamato parere del Dipartimento della Funzione pubblica, debbono rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, "poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista";

Tenuto conto che il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a

base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10 del CCNL 5 ottobre 2001 e all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14/09/2000, e dato atto che l'art. 52 del CCNL 14/09/2000 è stato integralmente sostituito dall'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, prevedendo quale retribuzione individuale mensile quella costituita dalla retribuzione base mensile (valore economico mensile per la posizione B1, indennità di comparto), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dalla retribuzione individuale di anzianità se presente, nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

Visto il C.C.N.L. dell'11 aprile 2008;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66;

Considerato che la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26, per cui il compenso sostitutivo per i n. 16 giorni di ferie non godute dal Sig. Antezza, è pari all'importo di € 985,37, al lordo delle ritenute di legge;

Acquisito il parere favorevole parte del Dirigente dell'Ufficio Gestione Immobiliare;

Accertato, per il tramite del Responsabile della posizione organizzativa "Bilancio", che l'onere economico di che trattasi trova capienza in conto competenza sul capitolo di bilancio 10201.001 sulla base del bilancio di previsione 2013;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare sul capitolo di bilancio n. 10201 "prestazioni di lavoro e contributi - altri oneri" a favore del Sig. Emanuele Antezza, nato a Matera il 21 marzo 1956, a titolo di compenso sostitutivo per n. 16 giorni di ferie dell'anno 2012 non godute per motivi di servizio, l'importo complessivo di € 985,37, al lordo delle ritenute di legge;
3. Di liquidare la predetta somma di € 985,37 a favore del predetto Sig. Emanuele Antezza;
4. Di imputare il suddetto importo in conto competenza al capitolo di spesa sopra individuati che presentano la necessaria disponibilità;
5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dirigente
(dott. Vito Ruggieri)

